

Scheda 4 – Comunicazioni**Rinvio pregiudiziale n. C-302/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Art. 5 del regolamento (CE) 1383/2003 – titolari di “marchio comunitario” e di “marchi IR” – richiesta intervento autorità doganali in caso merci sospettate violazione proprietà intellettuale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Agenzia delle Dogane; Ministero Sviluppo Economico.

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta, dal Finanzgericht Munchen (Germania), di interpretare l'art. 5, n. 4, del Regolamento 1383/2003. Tale normativa riguarda la tutela dei segni di proprietà intellettuale, fra cui il marchio “comunitario”. Più in particolare, l'articolo menzionato stabilisce l'ampiezza dei poteri di intervento dell'autorità doganale in caso di “contraffazione” di merci. Detta “contraffazione” ricorre nel caso in cui, ad esse merci, sia stato apposto un marchio identico a quello “comunitario” apposto sugli stessi tipi di prodotti, ovvero nell'evenienza in cui il marchio contraffatto, senza essere identico all'originale, abbia comunque caratteristiche tali da non consentire al consumatore di distinguerlo nettamente da quest'ultimo. Pertanto, quando ricorra una “contraffazione” nei termini sopra descritti, l'art. 5 del predetto Regolamento dispone che il titolare del marchio “comunitario”, che abbia richiesto l'intervento delle autorità doganali di uno Stato Membro, possa ottenere detto intervento anche dalle dogane di Stati Membri diversi. Accanto al concetto di “marchio comunitario” - disciplinato dal Regolamento di cui sopra, come quel marchio dotato di tutela uniforme in tutta l'area delle Comunità europee - è stata introdotta dal Protocollo di Madrid del 27/6/89 la categoria del marchio “internazionale”, cioè del marchio dotato di una tutela uniforme, come prevista dal Protocollo medesimo, non soltanto nell'ambito delle Comunità europee (che hanno aderito a tale protocollo con effetto dall'1/10/04), ma nel territorio di tutti gli altri Paesi che hanno sottoscritto l'accordo, compresa la Cina, il Giappone, gli Stati Uniti e l'Australia. In particolare, la Corte è stata richiesta di precisare se l'art. 5 - il quale, come sopra, stabilisce che a tutela del marchio “comunitario” il titolare dello stesso possa pretendere l'intervento di autorità doganali di Stati comunitari diversi da quello cui è stata rivolta la relativa richiesta – si estenda anche al marchio “internazionale”. In proposito, la Corte ha sottolineato non solo che le Comunità hanno sottoscritto il Protocollo istitutivo del marchio “internazionale”, ma che il sesto “considerando” del reg. 1992/2003, che è atto comunitario, dispone che è necessario estendere ai titolari di registrazioni internazionali la protezione accordata al marchio comunitario. Da tale analisi combinata del quadro normativo deriverebbe che l'intestatario di marchio internazionale, qualora rivolga un'istanza di intervento alla dogana di uno dei Paesi Membri delle Comunità, possa ottenere che la protezione richiesta venga accordata anche dalle autorità doganali degli altri Stati comunitari.

Stato della Procedura

Il 2 luglio 2009 la Corte di Giustizia ha emesso sentenza sul rinvio C-302/08 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sono rilevati oneri finanziari.

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

PAGINA BIANCA

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

Il settore considerato presenta una sola sentenza, emanata in decisione di rinvio pregiudiziale esperito da un giudice di Stato Membro diverso dall'Italia.

Tale sentenza non riversa effetti finanziari positivi o negativi sul bilancio dello Stato italiano.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-45/08	Artt. 2, n. 1, art. 8 e 14 direttiva n. 2003/6/CE — Art. 1, direttiva n. 2003/124/CE — Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato) — Proporzionalità della sanzione amministrativa	sentenza	No

Scheda 1 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C-45/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Artt. 2, n. 1, art. 8 e 14 direttiva n. 2003/6/CE – Art. 1, direttiva n. 2003/124/CE – Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero della Giustizia.

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta, dallo Hof van Beroep te Brussel (Belgio) di interpretare l'art. 2 della direttiva 2003/6/CE. La disposizione citata definisce i presupposti in presenza dei quali sussiste un “abuso di informazioni privilegiate”, detto anche “insider trading”, compiuto da determinati soggetti. Questi vengono identificati, innanzitutto, in coloro che, in relazione ad un ente che emette strumenti finanziari, si trovano in possesso di informazioni privilegiate a motivo della posizione apicale che ricoprono nell'ambito dello stesso ente. L'informazione privilegiata è stata definita come quella che, resa pubblica, inciderebbe rilevantemente sul prezzo dei predetti strumenti finanziari. Pertanto, coloro che sono già al corrente di informazioni privilegiate, prima che le stesse siano diventate di pubblico dominio, vanno ravvisati, ad esempio, negli amministratori, nei dirigenti e/o nei controllori dell'emittente e, parimenti, in tutti i soggetti di cui all'art. 2 della direttiva stessa, i quali potrebbero avvalersi fraudolentemente delle informazioni suddette, essendone al corrente prima del pubblico degli investitori. Si pensi ad un amministratore che, prima della divulgazione dei dati dimostrativi della floridezza della società amministrata - tali che, se conosciuti, provocherebbero un rialzo sensibile del prezzo delle azioni di tale società - faccia incetta delle azioni predette al più modesto prezzo corrente, per poi ritrovarsi, dopo che le informazioni siano state rese pubbliche, con azioni consistentemente rivalutate. Circa tale abuso, la direttiva 2003/6 stabilisce che la normativa interna degli Stati Membri debba prevedere sanzioni amministrative “proporzionate”. La Corte, con riferimento all'“insider trading”, ha stabilito che, affinché esso sussista, non è necessario che il soggetto - in possesso dell'informazione privilegiata riferita ai titoli di un emittente e che abbia eseguito operazioni su tali titoli - abbia agito con la precisa intenzione di trarre indebito vantaggio da tali movimenti. Sarebbero infatti sufficienti, al riguardo, il fatto obiettivo dell'essere a conoscenza di informazioni privilegiate e il compimento di operazioni sui valori cui si riferiscono le informazioni stesse. Infatti la necessità di garantire la stabilità dei mercati, che l'insider potrebbe pregiudicare, impone una forma di responsabilità di tipo “oggettivo”, che si affermi senza gravare l'interprete della ricerca di elementi psicologici (la volontà “speculativa”) sempre di difficile individuazione. Inoltre, la Corte ha stabilito che la sanzione amministrativa, per essere “proporzionata”, come vuole la direttiva, deve essere commisurata sia alla gravità del fatto sia all'entità dell'utile derivato dal fatto stesso.

Stato della Procedura

Il 23 dicembre 2009 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-45/08 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sono rilevati oneri finanziari.

Energia

PAGINA BIANCA

Energia

Per il settore qui evidenziato rileva una sola sentenza, con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha composto il giudizio facente seguito ad un rinvio pregiudiziale, esperito da giudice di altro Stato Membro.

Il pronunciamento della Corte non assume rilevanza finanziaria per il bilancio dello Stato italiano.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE ENERGIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-201/08	Direttiva 2003/30/CE – Uso biocarburanti e/o altri carburanti rinnovabili nei trasporti – Recepimento della direttiva	sentenza	No

Scheda 1 – Energia**Rinvio pregiudiziale n. C-201/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Direttiva 2003/30/CE – Uso biocarburanti e/o altri carburanti rinnovabili nei trasporti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Lo Hessisches Finanzgericht (Germania) ha richiesto alla Corte di Giustizia di interpretare l'art. 3 della direttiva 2003/30/CE, rivolta a promuovere l'impiego dei “biocarburanti”. Detto art. 3 prescrive come gli Stati Membri “dovrebbero” garantire che una quota minima di biocarburanti sia immessa sui loro mercati e, al riguardo, stabilisce obiettivi “indicativi”. In materia, il quadro comunitario è completato dalla dir. 2003/96, la quale dispone che gli Stati Membri, ai fini dell'incentivazione dell'uso di tali sostanze, “possono” applicare, sui prodotti energetici soggetti all'imposta detta “accisa”, una riduzione dell'aliquota dell'imposta stessa, ovvero un'esenzione, quando si tratti di biocarburanti e affini. In Germania, la legislazione nazionale aveva previsto una riduzione dell'accisa su un biocarburante specifico (Plantanol). Detta agevolazione era stata poi soppressa da una normativa interna abrogativa di quella precedente. Il giudice del rinvio chiedeva quindi alla Corte se l'eliminazione del trattamento fiscale di favore, per il Plantanol, non contrastasse con il predetto art. 3 della direttiva 2003/30/CE, che assegna, agli Stati Membri, obiettivi di promozione dei biocombustibili, in ciò rafforzato dalla direttiva 2003/96 la quale prevede l'applicazione di sgravi fiscali su tali prodotti. In risposta, la Corte ha chiarito che il paventato contrasto non sussiste, in quanto il suddetto art. 3 dispone nel senso per cui gli Stati Membri “dovrebbero” immettere sul mercato una quantità minima di biocombustibili, ma non impone loro nessun obbligo relativo, tanto più che gli obiettivi indicati dalla normativa comunitaria sono puramente “indicativi”. Inoltre, agli Stati viene concessa piena libertà nell'individuare i mezzi funzionali agli obiettivi di cui si tratta, per cui la scelta del beneficio fiscale è solo uno degli strumenti praticabili, sostituibile con altri ugualmente efficaci. Gli Stati, peraltro, detengono un'ampia discrezionalità anche nell'individuazione dei tipi di biocombustibili ammessi al privilegio fiscale e di quelli, viceversa, che ne sono estromessi. La Corte ha poi stabilito che quando uno Stato, con una nuova normativa, sopprime il trattamento fiscale vantaggioso prescritto da quella precedente, spetta al giudice interno verificare se tale comportamento violi il principio comunitario della “certezza del diritto”, essendo di pertinenza della Corte di Giustizia, in proposito, solo di suggerire allo Stato Membro i criteri in base ai quali condurre tale verifica. In base a tali criteri, ad esempio, la Corte ha sottolineato che la “certezza del diritto” non può ritenersi inficiata nel caso in cui, come nella fattispecie, la disciplina che predisponesse lo sgravio fiscale, poi modificata, avesse già preventivamente ammesso la possibilità che detto sgravio potesse essere successivamente ridotto, o soppresso, in ragione dell'oscillazione dei prezzi del prodotto stesso affetto dall'imposta.

Stato della Procedura

Il 10 settembre 2009 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-201/08 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sono rilevati oneri finanziari.

Fiscalità e Dogane

PAGINA BIANCA

FISCALITA' E DOGANE

Il settore in riferimento comprende 4 casi di sentenze. Di esse, numero 2 risultano emanate su questioni pregiudiziali avanzate da giudici italiani, mentre le restanti 2 attengono a rinvii pregiudiziali sollevati da magistrature di altri Stati Membri.

Nessuno dei pronunciamenti, attinenti al presente settore, è suscettibile di riversare effetti finanziari sul bilancio dello Stato italiano.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-377/08	Deduzione di imposta in caso di prestazioni di servizi di telecomunicazione tra soggetti residenti in diversi Paesi Membri della Comunità – Art. 17, par. 3, lett. a), della direttiva 77/388/CEE (Corte Suprema di Cassazione)	sentenza	Sì
Scheda 2 C-2/08	Principio dell'autorità di cosa giudicata (Art. 2909 c.c.) e diritto comunitario – controversie tributarie– efficacia vincolante del giudicato esterno. (Corte Suprema di Cassazione)	sentenza	No
Scheda 3 C-128/08	Artt. 56 e 293 CE – Divieto di restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati Membri in relazione alla doppia imposizione sui dividendi di società straniere percepiti da azionisti persone fisiche	sentenza	No
Scheda 4 C-247/08	Interpretazione della direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi – esenzione dalla ritenuta alla fonte	sentenza	No

Scheda 1 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-377/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Deduzione di imposta in caso di prestazioni di servizi di telecomunicazione tra soggetti residenti in diversi Paesi Membri della Comunità”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta, dalla Corte di Cassazione (Italia), di interpretare l'art. 17, n. 3 della direttiva 77/388/CEE, modificata dalla direttiva 95/7/CE. Tale articolo dispone in ordine alla nozione di “IVA a credito”, circa la quale si premette che colui che esercita professionalmente un'attività economica (consistente nel cedere beni e/o nel prestare servizi) è debitore, nei confronti del fisco, di un'imposta IVA. In ogni caso, lo stesso cedente o prestatore, gravati dall'imposta, trovano il modo di scaricarla, di fatto, sul cessionario dei beni o destinatario del servizio, applicando una maggiorazione di prezzo in misura corrispondente all'importo dell'IVA stessa. Se detto cessionario o destinatario è anch'egli un imprenditore, risulta gravato a sua volta da IVA sulla propria attività di cedente o di prestatore. A quest'ultimo la legge consente - nel caso in cui i beni o i servizi acquistati dal primo imprenditore risultino funzionali alla propria attività di impresa - di detrarre, dal proprio debito IVA nei confronti del fisco (IVA a debito), la stessa maggiorazione di prezzo pagata a monte (IVA a credito), che corrisponde, quest'ultima, all'IVA scaricata su di lui dal cedente o prestatore stesso. La disciplina comunitaria stabilisce che l'IVA sulle prestazioni di servizi è dovuta al Fisco del “luogo” dove il servizio è stato eseguito. Nello specifico, tale ubicazione è identificata, per i servizi di “telecomunicazione”, nel luogo dove il destinatario ha la sede economica. Quindi, nell'ipotesi in cui un'impresa italiana abbia eseguito servizi di telecomunicazione per un'impresa irlandese, la prestazione stessa si ritiene eseguita in Irlanda, per cui la relativa IVA deve essere corrisposta, dal fornitore italiano, al fisco irlandese. Alla Corte si richiede se, ai sensi dell'art. 17 predetto, l'impresa italiana può chiedere al fisco italiano la detrazione dell'IVA a credito, pagata, di fatto, ai propri fornitori italiani, per prestazioni o beni strumentali ai servizi resi dalla medesima impresa italiana all'impresa irlandese, pur non essendo, questi ultimi servizi, colpiti da IVA in Italia, ma in Irlanda. La risposta è stata positiva, poiché, in virtù dell'interpretazione del predetto art. 17, si ritiene che un'impresa di telecomunicazione, stabilita in uno Stato Membro, che ha eseguito servizi per un'impresa di un altro Stato Membro, servendosi all'uopo di forniture acquistate nel proprio Stato, può chiedere al Fisco di quest'ultimo Stato la detrazione o il rimborso dell'IVA a credito sulle predette forniture, nella misura in cui la stessa IVA a credito sarebbe stata detraibile se i servizi resi dall'impresa in questione fossero stati erogati a favore di altra impresa stabilita nello stesso Stato.

Stato della Procedura

Il 2/7/2009 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio C-377/08 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente sentenza non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-2/08 – ex art. 267 del TFUE**

"Principio dell'autorità di cosa giudicata (art. 2909 c.c.) e diritto comunitario – controversie tributarie – efficacia vincolante del giudicato esterno"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dalla Corte di Cassazione (Italia), di interpretare il principio, sancito dal diritto comunitario, dell'autorità del "giudicato", applicato al settore dell'imposta IVA. Detto principio trova riconoscimento sia a livello di ordinamento comunitario che dei diritti nazionali dei singoli Stati Membri. In base ad esso, si ritiene che - quando due giudizi hanno ad oggetto il medesimo rapporto giuridico ed uno dei due è stato definito con sentenza definitiva, quindi passata "in giudicato" – ciò che il giudice ha statuito con tale sentenza sia applicabile anche all'altro procedimento, stante l'identità del rapporto. Da parte della giurisprudenza tributaria italiana, l'assunto dell'"estensibilità" del giudicato non viene applicato uniformemente. Si ritiene infatti, da alcuni, che il giudicato dei giudici tributari, avente ad oggetto questioni inerenti ad una certa imposta, non sia estensibile ad altri giudizi che, pur vertendo sul medesimo oggetto, si riferiscano a periodi di imposta diversi da quelli cui atteneva il giudicato stesso. Viceversa, secondo un altro indirizzo, il giudicato relativo ad un periodo di imposta può essere esteso anche agli altri periodi di imposta, relativamente a questioni tributarie identiche. Nel caso di specie, una società sportiva aveva stipulato con un'associazione, i cui membri erano i soci della società stessa, un contratto di comodato con il quale l'associazione assumeva il godimento delle infrastrutture della società, dietro trasferimento a quest'ultima delle quote annuali versate dai soci. In tale contratto il Fisco aveva ravvisato un'operazione in frode alla legge, finalizzata a riversare nelle casse della società il reddito dell'associazione, esente da imposta IVA in quanto figurante in forma di quota associativa. Pertanto il Fisco aveva rettificato la dichiarazione fiscale della società, la quale, di conseguenza, impugnava tale rettifica di fronte al giudice tributario di primo grado. Quest'ultimo – poiché, relativamente ad annualità di imposta IVA precedenti a quella di riferimento, vi erano state sentenze passate in giudicato che accertavano come il contratto in oggetto non fosse fraudolento – riteneva di dover ritenere tale accertamento come incontestabile per tutti i periodi di imposta, anche per quelli oggetto di distinto giudizio. Tuttavia, il giudice di secondo grado rilevava come, l'estensione al caso concreto del giudicato formatosi in un precedente giudizio, avrebbe condotto all'impossibilità di accertare, per i periodi di imposta oggetto dell'attuale controversia, il rispetto o meno del diritto comunitario in materia di IVA, la quale, peraltro, costituisce una delle risorse fondamentali del bilancio UE. Si chiedeva pertanto alla Corte se l'autorità del "giudicato", da parte del giudice interno, deve sempre essere osservata, anche quando compromette, come nella fattispecie, l'applicazione del diritto comunitario. A tal proposito la Corte precisava che ogni norma processuale interna, che impedisce l'effettività del diritto comunitario, deve essere disapplicata quando la norma europea medesima attenga alla tutela di interessi essenziali, come quelli relativi all'integrità delle entrate del bilancio UE. Nel caso concreto, pertanto, il giudice del rinvio avrebbe dovuto disapplicare il giudicato, impedendo quest'ultimo l'accertamento di una frode al fisco e, quindi, il recupero di imposte destinate al bilancio comunitario.

Stato della Procedura

Il 3/9/ 2009 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C -2/08 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla sentenza non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C – 128/08 – ex art. 267 del TFUE.**

“Artt. 56 e 293 CE—Divieto restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati Membri in relazione alla doppia imposizione sui dividendi di società straniere percepiti da azionisti persone fisiche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Tribunale di Prima Istanza di Liegi (Belgio), di interpretare l'art. 56 TCE, circa la “libera circolazione dei capitali” fra gli Stati Membri della UE precisando, in particolare, se risulti compatibile, con il suddetto principio, la Convenzione Francia-Belgio del 10/3/64 contro le doppie imposizioni. Le convenzioni di questo tipo regolamentano la situazione in cui gli utili, prodotti da società residenti in uno Stato Membro delle Comunità, vengano distribuiti a soci residenti in altri Stati Membri. Infatti, ove ricorrano tali circostanze e non esistano criteri di coordinamento, si potrebbe verificare una doppia tassazione di detti utili, giacché lo Stato ove ha sede la società potrebbe tassarli a titolo di imposta sul reddito della società, mentre lo Stato del socio potrebbe tassarli ulteriormente a titolo di imposta sul reddito del socio medesimo. Le convenzioni in questione intervengono, quindi, ad evitare che i dividendi del socio vengano tassati due volte. Ora, l'intesa franco-belga prevede, nel caso di società francese i cui soci risiedano in Belgio, che ove il fisco francese tassi gli utili in capo alla società stessa, tale imposta potrebbe detrarsi da quella applicata in Belgio, in modo da evitare, con tale defalcazione, la doppia imposizione. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che detta detrazione risulterebbe poco incisiva, per cui gli utili distribuiti da società francesi al socio belga, quale persona fisica, verrebbero comunque sottoposti a doppia imposizione, anche se parziale. Si chiede pertanto alla Corte se una convenzione di tal tipo sia compatibile con l'art. 56, sopra citato. Infatti essa ammette la doppia imposizione, anche se attenuata, per gli utili distribuiti al socio belga da una società francese, laddove il diritto belga, per il resto, esonera da tale doppia tassazione gli utili corrisposti a socio belga da società anch'essa belga. Quindi, l'operatore belga sarebbe più incoraggiato ad investire in società belghe piuttosto che in società di altri Stati Membri, da cui una limitazione della libertà dei cittadini belgi di far circolare liberamente i propri capitali negli altri Stati UE. La Corte ha dichiarato la legittimità della Convenzione, precisando che sarebbe stato incompatibile, con l'art. 56, il fatto che la normativa di uno stesso Stato Membro avesse applicato trattamenti fiscali discriminatorii agli utili spettanti al socio straniero, rispetto a quelli “domestici”. Nel caso di specie, invece, la penalizzazione fiscale degli utili “transfrontalieri” non deriva dalla normativa di uno solo degli Stati Membri, ma dal fatto che entrambi gli Stati interessati nella vicenda vogliono esercitare la loro potestà fiscale. Pertanto, la Corte non potrebbe dichiarare illegittime le doppie imposizioni, dal momento che non si vede il criterio per cui imporre ad uno degli Stati interessati, piuttosto che all'altro, di rinunciare alla propria potestà impositiva.

Stato della Procedura

Il 16/7/09 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-128/08, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.